



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- ASD: base per iniziare
- Accertamento e contenzioso: chiarimenti sui principali adempimenti emanati dal DL 18/2020
- Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19
- Le fatture erroneamente emesse nel regime forfetario – prima parte
- L'effetto del coronavirus sui bilanci
- Dall'utile di esercizio al reddito d'impresa – prima parte

Indice:

Flash di stampa



5

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



..... 10

In breve 11

 Associazioni Sportive Dilettantistiche – I due punti – base per iniziare 11

 Accertamento e contenzioso: chiarimenti sui principali adempimenti emanati dal DL
 18/2020..... 15

 Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19 19

L'Approfondimento – 1 32

 Le fatture erroneamente emesse nel regime forfetario e le modalità di recupero dell'IVA
 di rivalsa non versata dal committente – prima parte 32

L'Approfondimento – 2 42

 L'effetto del coronavirus sui bilanci..... 42

L'Approfondimento – 3 49

 Dall'utile di esercizio al reddito d'impresa – prima parte 49

L'angolo Informatico 60

 Excel e stampa unione word 60

Le prossime scadenze



..... 67

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Chiusura delle attività produttive e divieto spostamento dal proprio Comune</p>	<p>WWW.GOVERNO.IT</p>	<p>Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 22.03.2020 introducendo ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo all'intero territorio nazionale. Il decreto sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, tranne che quelle elencate nell'allegato 1</p>
<p>Indennità di 600 euro anche a collaboratori sportivi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 23.03.20</p>	<p>Spetta anche ai collaboratori sportivi di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, l'indennità di 600 euro. Tale disposizione è prevista dall'art 96 del D.L. 18/2020 Cura Italia</p>
<p>Modelli Intrastat al 30.06.2020</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 23.03.20</p>	<p>L'art. 62 del decreto Cura Italia, prevedendo la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'08.03 ed il 31.05.2020, ha stabilito che la presentazione dei modelli Intrastat slitti al 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni</p>
<p>Bonus per gli affitti senza effetti</p>	<p>ITALIA OGGI 24.03.20</p>	<p>Il bonus per gli affitti, prevista dal decreto "Cura Italia" sembra non avere effetti immediati sulla liquidità delle imprese, per il fatto che le stesse non hanno debiti erariali e previdenziali da compensare a seguito della sospensione dei pagamenti stabilita per l'emergenza</p>
<p>Sospensione del contenzioso tributario</p>	<p>ITALIA OGGI 23.03.20</p>	<p>Il D.L. 18/2020 prevede la sospensione e il rinvio d'ufficio a data successiva al 15.04.2020 delle udienze tributarie. Per questo motivo, i contribuenti dovranno attendere una futura comunicazione delle Commissioni tributare per la nuova fissazione dell'udienza</p>

Nuove sanzioni per coronavirus	IL SOLE 24 ORE 25.03.20	Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 24.03.2020, un nuovo decreto legge che introduce nuove sanzioni, tra le quali, si segnala che gli esercizi commerciali e imprese che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai decreti per contenere la diffusione del Coronavirus si vedranno imporre uno stop dell'attività fino a 30 giorni
Sospensione riscossione	IL SOLE 24 ORE 25.03.20	In base al decreto "Cura Italia", è sospesa solamente la proposizione del ricorso, mentre non sono state previste sospensioni per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni
Nuova lista delle attività essenziali	IL SOLE 24 ORE 26.03.20	Attraverso il decreto ministeriale Mise-Mef del 25.03.2020 sono state corrette e aggiornate le attività che dovranno rimanere chiuse fino al 3.04.2020
FAQ Ministero dell'Economia	IL SOLE 24 ORE 27.03.20	<p>Il Ministero dell'Economia, ha risposto ad alcune istanze sul decreto "Cura Italia, tra queste si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna proroga prevista per la Certificazione Unica; • Le partite Iva non beneficiano dell'indennità della Naspi, ma solamente dei 600 euro per il mese di marzo; • Il fondo di ultima istanza coinvolge i lavoratori esclusi da altre forme di sostegno al reddito, e prevede l'erogazione di 600 euro a persona. Si sta comunque pensando di coinvolgere anche le casse professionali; • Gli agenti di commercio e i soggetti con contratti a tempo non possono beneficiare dell'indennità di 600 euro; • Per quanto riguarda il bonus per botteghe e negozi, si segnala che sono esclusi i contratti che hanno come oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi; • Si applica la sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti con partite Iva;

- Per evitare di perdere il bonus prima casa, per chi acquista e non riesce a spostare la residenza, dovrebbe essere approvata una deroga nel mese di aprile;
- Possono accedere al Fondo Pmi le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal Mise)

**Chiusura
commissioni
tributarie**

ITALIA OGGI
27.03.20

Il Ministero dell'economica, con nota 2503.2020 n. 6121, ha disposto la chiusura delle Commissioni tributarie dal 26.03.2020 e fino alla cessazione dell'emergenza Corona virus

**Bonus 600 euro per
liberi professionisti**

IL SOLE 24 ORE
29.03.20

Anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, possono beneficiare del bonus di 600 euro

L'Agenzia interpreta



Attività istruttorie degli interpelli	CIRCOLARE 20.03.20 N. 4/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha confermato che anche in questa situazione, le attività istruttorie legate agli interpelli proseguiranno
Sospensione termini per attività di accertamento e proposizione ricorsi	CIRCOLARE 23.03.20 N. 6/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che, in merito alla sospensione dei termini, per gli avvisi notificati prima del 9.03.2020 e il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9.03 al 15.04, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16.04. Per quanto riguarda invece gli avvisi notificati tra il 9.03 e il 15.04.2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. La stessa circolare ha inoltre precisato che, nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, si deve tener conto anche della sospensione disciplinata dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020
Utilizzo della perdita e accertamento	RISPOSTA 24.03.20 N. 94/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha indicato che è possibile utilizzare la perdita dall'anno d'imposta accertato in cui emerge, avendo cura di verificare la normativa dell'anno di riferimento
Iva su porto franco	RISPOSTA 25.03.20 N. 95/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il regime di non imponibilità Iva dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali si applica ai servizi prestati nei porti, aeroporti e negli scali di confine, a condizione che vengano rispettate le condizioni richieste

Nuovo modello TR	PROVVEDIMENTO 26.03.20 N. 144055	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha aggiornato il modello TR per richiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva infrannuale da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38-bis, c. 2 Dpr 633/1972
Territorialità su prestazioni di logistica	RISPOSTA 27.03.20 N. 96/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per considerare correttamente la territorialità Iva delle prestazioni di logistica, occorre fare riferimento agli accordi contrattuali, applicando l'art. 7-ter del Dpr n. 633/1972, in base al quale l'imposta è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente o il prestatore
Scissione non proporzionale e asimmetrica	RISPOSTA 27.03.20 N. 97/E/2020 N. 98/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha confermato che la scissione asimmetrica attuata per dividere, oltre che i beni aziendali, anche le compagini, è una operazione assolutamente legittima

Il Giudice ha sentenziato



Ecobonus per
immobili locati

C.T.R TOSCANA
151/2020

La detrazione per risparmio energetico è riconosciuta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, e riguardano anche gli interventi eseguiti su immobili in locazione a terzi

Fatture false

CORTE DI
CASSAZIONE
6509/2020

Basta prelevare contanti dai conti societari e non fornire adeguati documenti giustificativi di tali spese, per ritenere la società una "cartiera" e tutte le fatture di un determinato anno come relative a operazioni inesistenti

In breve

Associazioni Sportive Dilettantistiche – I due punti – base per iniziare

di Giampiero La Torre

PREMESSA

Il mondo NO PROFIT in generale, e quello dello sport dilettantistico in particolare formano oramai da molto tempo, oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria sin dai primi anni 2000.

Molti provvedimenti legislativi, una notevole quantità di documenti di prassi (circolari, risoluzioni, ecc...) nonché diversi altre fonti "condivise" dimostrano senza alcuna ombra di dubbio che si vuole contrastare in ogni modo la concorrenza sleale da parte di soggetti che, mascherandosi dietro una presunta attività istituzionale non lucrativa, in realtà abusino delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, in particolare quelli sportivi dilettantistici.

Come esempio di questa "attenzione" speciale rivolta al mondo delle ASD si ricorda qui un Protocollo d'intesa tra Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia e Comitato Regionale CONI del F.V.G. che ha avuto due momenti: un primo momento è stata una serie di incontri tra i dirigenti delle Associazioni Sportive ed i Funzionari dell'A.D.E.; a ciò ha fatto seguito la pubblicazione di una ricca serie di risposte ai quesiti di principale interesse emersi durante i suddetti incontri (vedi qui : <http://www.ascsport.it/news/protocollo-dintesa-agenzia-delle-entrate-direzione-regionale-del-f-v-g-e-comitato-regionale-coni-del-f-v-g/>) .

Per quanto riguarda l'argomento qui trattato è necessario premettere infine che ogni singolo argomento trattato per sommi capi andrebbe approfondito in modo puntuale: l'obiettivo è di dare al professionista che segue gli enti sportivi dilettantistici indicazioni e strumenti operativi necessari per verificare (ma anche per impostare) correttamente la fase iniziale della vita delle associazioni sportive dilettantistiche.

LO STATUTO

Le A.S.D. rientrano ai fini delle imposte sui redditi nel vasto mondo degli Enti non commerciali (vedi TUIR da art. 143 a art.150).

La loro funzione sociale è riconosciuta anche dal legislatore fiscale che, in estrema sintesi, in presenza di determinate condizioni, riconosce tutta una serie di notevoli agevolazioni sia fiscali che contabili.

Lo Statuto è lo strumento con cui l'associazione si auto-regolamenta per raggiungere i propri scopi. In esso vi sono dettate, tra le altre, le regole di ammissione, di gestione interna, di rapporti con i terzi.

In modo particolare nello Statuto devono essere indicate quali siano le principali risorse economiche con cui l'Associazione intenda finanziare (cioè pagare) le proprie attività.

L'art.90 della L. 289/2002 ha stabilito, tra l'altro, quale debba essere il contenuto di Atto Costitutivo e Statuto degli enti non commerciali che permetta loro di detassare le entrate direttamente connesse all'attività istituzionale (in questo caso quella sportiva dilettantistica).

La norma di riferimento è l'art. 148, comma 8 del TUIR dove sono analiticamente indicate le singole clausole che ogni Statuto deve obbligatoriamente contenere. Vedremo in seguito che l'elencazione delle lettere da a) fino ad f) comprese assumerà rilevanza anche per quanto riguarda la corretta compilazione del modello EAS, di cui si dirà tra poco.

Quindi, fissiamo un primo punto sostanziale che si può così riassumere: nel caso in cui una ASD intenda svolgere la propria attività istituzionale finanziandosi con entrate quali le quote associative (importo versato dagli associati per entrare a far parte della ASD) ed i corrispettivi specifici (importo versato da associati e, dice la norma, partecipanti - in sostanza i tesserati - per usufruire dei servizi di formazione, attività didattiche, ecc..) per lo svolgimento della pratica sportiva dovranno adottare uno Statuto che al suo interno contenga tutte le clausole dell'art. 148, comma 8 del TUIR.

Se così non sarà, in sede di controllo fiscale l'organo verificatore, ritenendo questa una carenza primaria sostanziale ed oggettiva, disconoscerà la natura meramente istituzionale di tali entrate, riconducendo questi introiti ad entrate di natura commerciale (in breve corrispettivi "generici" e non più specifici) le cui forme di tassazione saranno oggetto di approfondita trattazione in altra sede.

In situazioni di particolare gravità è stata disconosciuta addirittura la natura associativa dell'ente, riconducendola in sintesi ad una attività commerciale svolta da una società in nome collettivo con tutte le pesanti conseguenze (contabili e fiscali) del caso.

LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO

Una volta determinati i contenuti dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vi sono ancora due aspetti sostanziali, spesso sottovalutati ed in qualche caso addirittura omessi.

Il primo adempimento necessario in questa fase iniziale della vita associativa è l'attribuzione di data certa all'Atto Costitutivo ed allo Statuto.

La forma più ampiamente adottata è quella della registrazione, come atto avente natura di scrittura privata non autenticata. Detta formalità si sostanzia in:

1. Redazione e sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, entrambi in due originali;
2. Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale;
3. Predisposizione e firma del mod. 69 ADE per la registrazione presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
4. Versamento dell'imposta di registro (codice tributo 109T) per € 200,00.

È appena il caso di ricordare che, secondo quanto stabilito dalla L.145/2018 (peraltro confermato nella risposta ADE 361 del 30.08.2019) a partire dal 01.01.2019 gli atti degli enti sportivi quali le A.S.D. non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Durante la vita dell'Associazione è possibile che sia necessario modificare il contenuto dello Statuto. Ebbene è opportuno non dimenticare che tutte le modifiche vanno trattate alla stregua della prima costituzione: il verbale di assemblea straordinaria (è sufficiente anche un semplice estratto) avrà le medesime caratteristiche e funzioni dell'Atto Costitutivo, mentre il nuovo Statuto verrà trattato quale allegato al suddetto verbale.

La sequenza degli adempimenti formali da adottare è del tutto identica a quella della registrazione dell'Atto Costitutivo e del primo Statuto escluso il punto 2.: quindi ogni modifica allo Statuto avrà un "costo fiscale" di € 200,00.

IL MODELLO EAS

L'art.30 del D.L.185/2008 ha introdotto l'obbligo da parte di tutte le associazioni senza scopo di lucro, al fine di poter considerare le proprie entrate istituzionali quali proventi non assoggettabili a tassazione un ulteriore adempimento: la presentazione del modello EAS.

In un primo momento si riteneva che detto adempimento di natura formale (ma per l'ADE è invece sostanziale) fosse limitato a quegli enti non commerciali i quali, svolgendo anche alcune attività definite dalla norma come oggettivamente commerciali (vedi art. 148, comma 4 del TUIR) fossero dotati, oltre che ovviamente del codice fiscale, anche della Partita IVA.

È invece oramai pacifico che detto modello va presentato dagli enti non commerciali, anche se dotati del solo codice fiscale.

In cosa consiste? È presto detto.

Il modello EAS, che dalla sua istituzione ad oggi non ha subito modifiche, chiede di rispondere a 38 domande, alcune con un semplice SI oppure NO, altre con una serie di opzioni più articolata.

Detto modello va presentato esclusivamente per via telematica (non è ammessa altra forma se non quella attraverso un intermediario abilitato) entro 60 giorni dalla data di costituzione e non da quella di registrazione dell'Atto Costitutivo.

Come si vede, al punto 36 viene richiesto esplicitamente se siano rispettate le norme contenute nell'art.148 comma 8 da lettera a) a lettera f), e specularmente nel comma 7 dell'art.4 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA. Si noti che la domanda ha natura di dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante.

Accertamento e contenzioso: chiarimenti sui principali adempimenti emanati dal DL. 18/2020

di Luigi Morsillo

PREMESSA

In questi momenti caratterizzati da una certa frenesia normativa, data la situazione contingente, è anche fisiologico che si evidenzino dei difetti di coordinamento delle varie disposizioni, ancora altamente stratificate e quindi farraginose.

Prendendo spunto dalle risposte fornite sia dall'Agenzia delle entrate che da Riscossione, tramite le loro Circolari e FAQ, è stato predisposto uno specchietto riepilogativo di semplice consultazione per il chiarimento dei provvedimenti più controversi.

(ART. 67 - DL 18/2020): SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

<p>Sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020 dell'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso</p>	<p>I termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori è estesa di 2 anni, ex art. 12 D.lgs. nr. 159/2015.</p> <p>.</p> <p>Implicitamente sono esclusi gli atti emessi da Riscossione.</p>
<p>Risposta agli interpelli (comprese quelle dovute a seguito di richieste di documentazione integrativa)</p>	<p>Sospensione dal 08/03/2020 al 31/05/2020</p>

(ART. 68 - DL 18/2020): SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

<p>Sospensione dei termini versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020, e derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle pagamento; • avvisi accertamento esecutivi; • avvisi addebito emessi da enti previdenziali; • ingiunzioni e atti esecutivi emessi da enti locali. 	<p>Secondo la Circolare nr. 5/E/2020 sono sospesi solo i termini per il versamento degli importi dovuti dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione degli atti indicati a fianco, nonché per le somme intimate da Riscossione.</p> <p>·</p> <p>Le rate da versare a Riscossione tra il 08/03/2020 al 31/05/2020, sono posticipate al mese di giugno 2020; i versamenti sono previsti in unica soluzione ma Riscossione afferma, nella risposta alla FAQ nr. 3 del 20/03/2020, che si può richiedere telematicamente una dilazione.</p> <p>·</p> <p>I pagamenti con scadenza al 28/02/2020 (rottamazione-ter) e con scadenza al 31/3/2020 (saldo e stralcio), sono posticipati al 31/05/2020.</p> <p>·</p> <p>Sempre nella Circolare 5/E/2020 si afferma che le somme derivanti da accertamenti esecutivi non ancora affidati a Riscossione, per i quali possono o devono essere versate le somme previste per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ acquiescenza (1/3 delle sanzioni)
--	---

- ◆ riscossione provvisoria in pendenza di ricorso ex art. 18 D.lgs. nr. 546/1992 (semplificando, 1/3 delle imposte)

sono sospesi i termini solo per il periodo dal 08/03/2020 al 15/04/2020 in concomitanza con il periodo di sospensione dei termini per la notifica dei ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 68 D.L. nr. 18/2020.

.

Per quanto riguarda le procedure di adesione in corso, il periodo di sospensione di 38 giorni (dal 09/03/2020 al 15/04/2020) si somma ai termini ordinari, così come indicato nella Circolare nr. 6/E/2020, per cui si avrà:

- ◆ procedimento ordinario: 60+38
- ◆ procedimento in adesione: 60+90+38

.

I pagamenti relativi a:

- ◆ avvisi bonari, e relative rateazioni;
- ◆ adesioni, e relative rateazioni;
- ◆ conciliazioni o mediazioni, e relative rateazioni.

.

non sono sospesi (vedasi anche la Circolare 6/E/2020 riguardante le adesioni).

(ART. 83 - DL 18/2020): NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

Termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti	Gli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo tributario sono sospesi dal 09/03/2020 al 15/04/2020, nonostante la scarsa chiarezza espositiva.
--	---

Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19

Le risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto 18/2020 (aggiornate al 30/03/20)

Sanità

D. L'aumento delle risorse per gli straordinari si applica a tutti i lavoratori del Sistema Sanitario Nazionale o solo a quelli direttamente impiegati nelle strutture e nei reparti che lavorano al contrasto dell'epidemia?

R. La norma si riferisce al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Il finanziamento è destinato alle Regioni che devono utilizzare tali incrementi nel rispetto di tale vincolo.

D. L'aumento delle risorse per gli straordinari potrà determinare anche una maggiorazione della retribuzione straordinaria oraria o solo il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario?

R. Permetterà il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario effettuato dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

D. Il finanziamento per potenziare le risorse umane del Ministero della Salute impiegate nelle Regioni del Nord Italia permetterà di aumentare immediatamente i controlli su merci e persone?

R. Permetterà di aumentare i posti a bando delle procedure concorsuali e avviare le assunzioni a partire dal mese di giugno per adeguare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19. Sono autorizzati contratti a tempo determinato. Tenuto conto che durante l'emergenza sono sospese le procedure concorsuali vere e proprie, la selezione di questo personale potrà avvenire in modalità telematica.

D. L'assistenza sui territori verrà potenziata attraverso un incremento dei posti letto? Saranno coinvolte le strutture private?

R. Le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre con urgenza un piano per aumentare del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% quello nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive in isolamento. Per consentire l'incremento delle attività assistenziali viene autorizzato l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture private accreditate, in deroga ai limiti di spesa vigenti; nel caso non siano sufficienti le disponibilità delle strutture accreditate, sono consentiti i contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione personale sanitario, locali e apparecchiature; le prestazioni saranno remunerate.

D. Dove potranno essere costruiti i triage e le strutture sanitarie temporanee?

R. Le aree sanitarie temporanee potranno essere attivate in strutture di accoglienza e assistenza pubbliche e private o in altro luogo idoneo. Non saranno applicati i requisiti richiesti per l'accreditamento e quelli autorizzativi, limitatamente alla durata dello stato di emergenza. Saranno consentite opere edilizie in deroga alla normativa vigente anche negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.

D. I medici con requisiti per il pensionamento saranno trattenuti obbligatoriamente?

R. Gli enti e le aziende del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che avrebbero i requisiti per la pensione. Dirigenti medici e sanitari non possono rifiutare la richiesta se è accertata la necessità. Tuttavia, questa possibilità viene considerata residuale, solo nell'eventualità in cui non sia possibile procedere diversamente al reclutamento di personale, anche facendo ricorso a incarichi a medici specializzandi (iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione), personale di strutture accreditate o attraverso altri contratti di lavoro autonomo.

D. I lavoratori impiegati in imprese che forniscono beni e servizi essenziali possono essere messi in quarantena?

R. La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19.

D. Sarà possibile distribuire e impiegare anche mascherine prive del marchio CE?

R. Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, limitatamente al periodo dell'emergenza, sarà possibile produrre, importare e commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, previa autocertificazione di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL.

L'Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall'invio dell'autocertificazione.

Lavoro

D. L'indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?

R. I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell'art.44 del decreto, che istituisce il 'Fondo per il reddito di ultima istanza'. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.

D. Con quali modalità viene erogata l'indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?

R. I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.

D. I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?

R. Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'INPS. L'indennità riconosciuta dall'articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

D. Gli agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l'Enasarco, hanno diritto all'indennità di 600 euro?

~~R. Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell'articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell'articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi. (RISPOSTA CORRETTA IL 29/3/2020)~~

R. (30/3/2020) Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 28.

D. Chi può accedere al Fondo PMI?

R. Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L'artigiano, l'idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e "importo ridotto" (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all'80%.

D. Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?

R. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 — in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto — i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

D. Quali tutele si prevedono per i dipendenti a tempo che scadono in questo periodo? Finiscono nel fondo di ultima istanza?

R. Allo stato il fondo dell'articolo 44 è rivolto ad una platea sufficientemente onnicomprensiva da comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela.

D. Il provvedimento contiene strumenti di tutela per babysitter, badanti e collaboratori/trici familiari?

R. La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell'articolo 44.

D. Per i mesi di marzo e aprile 2020, è prevista la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. I dodici giorni sono da considerarsi cumulativi per entrambi i mesi?

R. Sì, i dodici giorni sono da considerarsi complessivi, da usufruire nell'arco dei due mesi.

D. L'estensione della durata dei permessi retribuiti trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che usufruiscono già dei permessi mensili retribuiti riconosciuti dalla legge 104?

R. Sì, ulteriori chiarimenti saranno forniti attraverso apposita circolare INPS di prossima emanazione.

D. L'equiparazione del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e non computabile ai fini del periodo di comporto, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici?

R. Nel decreto 'Cura Italia' è prevista l'applicazione ai soli lavoratori del settore privato, in quanto nel DL (Decreto legge) del 9 marzo 2020 è presente una norma equivalente che si applica ai lavoratori del settore pubblico.

D. Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?

R. Prevede l'assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.

D. Sui sussidi alle partite IVA, chi ha una cartella esattoriale può accedervi? E per la Naspi?

R. Per le partite IVA non è prevista l'indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni dell'Agenzia entrate come tutti gli altri.

D. Nell'ipotesi di proroga della chiusura delle scuole e delle attività, cosa si intende fare per estendere le misure per la childcare e, in particolare, quelle rivolte ai lavoratori autonomi?

R. Il voucher babysitter vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di chiusura delle attività potrà essere rinnovato.

Liquidità a famiglie e imprese

D. In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?

R. Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

▶ **La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;**

▶ **La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;**

► **La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.**

►

D. Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?

R. L'impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

D. A chi va presentata la comunicazione?

R. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia".

D. Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?

R. Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.

- **La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.**

- È utile che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

D. Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all'art. 56 del DL "Cura Italia"?

R. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

D. Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?

R. No. La moratoria di cui all'art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

D. A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54 del DL?

R. Ai sensi dell'art. 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.

Ai sensi dell'art. 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

D. La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?

R. Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

D. La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?

R. No, non si applica al credito al consumo.

D. La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?

R. Sì, se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.

D. A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria?

R. A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall'art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.

D. Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell'ambito di contratti di leasing già in essere, l'erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell'ambito di applicazione della garanzia del Fondo?

R. Sì, la previsione di "credito aggiuntivo" è volutamente ampia e si applica senz'altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).

D. Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

R. Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

D. Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

R. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

D. Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?

R. Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

D. Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

R. La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

D. Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?

R. Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

D. Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?

R. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

D. I crediti cartolarizzati possono essere oggetto di moratoria?

R. Le misure di cui all'art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

D. È possibile rinunciare alla sospensione?

R. Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

D. Le imprese possono beneficiare della sospensione anche su rate già maturate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ma non ancora pagate?

R. Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

D. La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

R. La banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

Fisco

D. A chi è applicabile il "Credito d'imposta per botteghe e negozi"?

R. Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

D. In che modo posso ottenere il credito d'imposta?

R. L'importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

D. Il "Credito d'imposta per botteghe e negozi" è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?

R. La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

D. Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall'articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall'articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?

R. Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO — come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 — purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

D. Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?

R. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 — in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto — i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

D. Il Decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

R. La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

D. La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali?

R. Sì, le amministrazioni locali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel decreto, per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc.

D. È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?

R. Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020.

D. Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?

R. Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

D. Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?

R. No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

L'Approfondimento – 1

Le fatture erroneamente emesse nel regime forfetario e le modalità di recupero dell'IVA di rivalsa non versata dal committente – prima parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Rispondendo agli interpelli n. 499/2019 e n. 500/2020 l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'errata applicazione del regime forfetario da parte di un contribuente e la conseguente omessa indicazione dell'IVA sulle fatture emesse, può essere regolarizzata tramite:

- emissione e trasmissione al committente di una “*nota di variazione in aumento*” ad integrazione della fattura originaria. Operativamente si deve addebitare a titolo di rivalsa l'IVA da versare, ed esporre l'eventuale ritenuta d'acconto;
- emissione e trasmissione al committente di una “*nota di variazione in diminuzione*” al fine di stornare integralmente la fattura originaria e contemporanea emissione e trasmissione di una nuova fattura, sostitutiva della/e precedente/i, comprensiva dell'IVA di rivalsa e della eventuale ritenuta d'acconto.

Con la citata risposta a interpello n. 500/2019 l'Ufficio ha, inoltre, evidenziato quale comportamento tenere in presenza di mancato pagamento dell'IVA da parte del committente e di mancata esposizione della eventuale ritenuta d'acconto nella/e fattura/e sostitutiva/e emessa/e dal contribuente. In particolare, è stato precisato che:

- il cedente/prestatore deve provvedere, in ogni caso, al pagamento dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa;
- in caso di mancato incasso dell'IVA, il cedente/prestatore deve avviare un procedimento esecutivo nei confronti del cessionario/committente e solo in caso di infruttuosità di detto procedimento sarà possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per l'importo non incassato.

Per quanto attiene, invece, alla ritenuta d'acconto esposta nella fattura integrativa/sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 499/500, ha rilevato che il mancato pagamento di detta ritenuta d'acconto da parte del committente-sostituto esclude la possibilità che il prestatore – sostituto maturi il relativo credito IRPEF da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi.

IL REGIME FORFETARIO

Con l'intento di superare le problematiche derivanti dall'esistenza di più regimi fiscali agevolati, destinati a contribuenti con caratteristiche simili, il Legislatore con l'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2015¹ ha introdotto il regime forfetario. Un regime fiscale agevolato che può essere adottato da persone fisiche:

- esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- in possesso di specifici requisiti.

Dal 2015, anno della sua introduzione, il regime forfetario è stato oggetto di più modifiche. L'ultima modifica è quella introdotta dalla Legge n. 160/2019 che è intervenuta:

- sui requisiti di accesso e/o permanenza. Analogamente a quanto previsto fino al 2018 è stato innalzato nuovamente il livello di spesa per i lavoratori dipendenti e collaboratori. Si passa, infatti, da € 5.000 a € 20.000;
- sulle cause di esclusione. È stato reintrodotta, anche in questo caso in modo analogo al 2018, il limite del possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, il contribuente che nell'anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati per un importo superiore a € 30.000 non può usufruire del regime forfetario.

¹ Legge di Stabilità 2015.

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORI A € 30.000

Con decorrenza 1.1.2020 la Legge n. 160/2019² ha introdotto nuovamente nell'ambito del regime forfetario il limite di spesa di € 20.000 per lavoratori dipendenti e assimilati. Il limite già vigente nel 2018 si va, pertanto, ad aggiungere a quello dei ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, di € 65.000.

In buona sostanza, da quest'anno per poter beneficiare del regime forfetario, che ricordiamo è un regime naturale per tutti i contribuenti, è necessario non aver sostenuto nel corso del 2019 spese per lavoro dipendente superiori a € 20.000.

Alla formazione del suddetto limite concorrono:

- le spese per lavoro accessorio, ex art. 70 del Dlgs n. 276/2003³, la cui disciplina è stata abrogata dal DL n. 25/2017;
- le spese per lavoro dipendente;
- le spese per collaboratori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR⁴, anche se assunti, a norma dell'art. 61 e ss. del Dlgs n. 276/2003 con modalità riconducibile ad un progetto. In merito ai collaboratori a progetto si ricorda che, sebbene questa

² Legge di Bilancio 2020.

³ L'art. 70 della Legge n. 276/2003 afferma che: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
 b) dell'insegnamento privato supplementare;
 c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
 d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
 e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare".

⁴ L'art. 50, comma 1, lett. c e c-bis) del TUIR stabilisce che: "1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

norma sia stata superata a seguito dell'emanazione del Dlgs n. 81/2015, la stessa rimane ancora in vigore per tutti quei contratti in essere alla data del 25.6.2015;

- le spese per gli utili distribuiti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR⁵;
- le somme per le prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore stesso o dai familiari ex art. 60 del TUIR⁶.

Precisiamo, infine, che nel limite di € 20.000:

- non rientrano i compensi di natura occasionale, come chiarito dalla circolare n. 7/E/2008;
- rilevano le spese sostenute in relazione a un prestito di personale, così come specificato nella risoluzione n. 275/E/2008.

POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Sempre con decorrenza 1.1.2020 i contribuenti che nell'anno precedente, ovvero nel 2019, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a € 30.000 non possono applicare il regime forfetario.

Rileviamo subito che la soglia in questione non deve essere verificata laddove il rapporto di lavoro dipendente è cessato.

Sul tema della cessazione del rapporto di lavoro ricordiamo che con la circolare n. 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che:

- ai fini dell'operatività della clausola di esclusione dal regime forfetario rilevano solo le cessazioni di lavoro intervenute nell'anno precedente all'adozione del regime agevolato;

⁵ L'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR prevede che: "Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro".

⁶ L'art. 60 del TUIR afferma che: "Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5".

- successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro il contribuente non deve percepire eventuali redditi di pensione. Essendo assimilati ai redditi da lavoro dipendente, infatti, i redditi di pensione assumono rilevanza nel calcolo della soglia di € 30.000;
- successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non deve aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, che risulta in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Come si può facilmente intuire questa clausola di esclusione è finalizzata ad evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente e assimilati, con redditi elevati nell'anno precedente all'adozione del regime forfetario, possano beneficiare del regime agevolato per le altre attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

IN CHE MOMENTO DEVONO ESSERE VERIFICATE LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE?

Dalla lettura della Legge di Bilancio per il 2020 si ricava che:

- il limite di € 20.000 per le spese di lavoro dipendente riguarda l'ammontare complessivo lordo sostenuto nell'anno precedente. Pertanto, per poter accedere, ovvero permanere nel regime forfetario nel 2020 occorre prendere in considerazione le spese sostenute nel 2019;
- il possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiore a € 30.000 deve essere verificato riferendosi agli importi percepiti nel 2019.

Detto ciò, si osserva che se il primo limite, nella specie ammontare lordo di spesa per lavoro dipendente non superiore a € 20.000 è facilmente verificabile al termine dell'esercizio, lo stesso non può dirsi per il possesso di redditi da lavoro dipendente in misura non superiore a € 30.000. Quest'ultimo requisito può essere, infatti, verificato con assoluta certezza solo al momento della consegna al contribuente della CU, ovvero alcuni mesi dopo la chiusura del periodo d'imposta in cui detti redditi sono maturati.

COME REGOLARIZZARE LE FATTURE EMESSE ERRONEAMENTE IN REGIME FORFETARIO

Nel silenzio dell'Amministrazione Finanziaria circa l'applicazione dell'art. 3, comma 2 dello Statuto dei contribuenti⁷ alla clausola di esclusione relativa al possesso, nell'anno precedente, di redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000, talaltro sul richiamo della citata norma ci sono pure posizioni contrastanti in dottrina, ci si chiede come comportarsi al verificarsi di una simile ipotesi. Si pensi in tal senso ad un contribuente che nel 2020 ha iniziato a fatturare come forfetario e che solo nel mese di marzo viene a conoscenza che nel 2019 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a € 30.000.

Ebbene, in assenza di chiarimenti ufficiali questi contribuenti dovranno rifarsi a quanto chiarito dall'Ufficio con le risposte a interpello n. 499/2019 e n. 500/2019. Le risposte in questione hanno, infatti, specificato che la mancata applicazione dell'IVA alle fatture emesse durante l'adozione del regime forfetario può essere regolarizzata:

- a norma dell'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972⁸, emettendo e trasmettendo al cessionario/committente una nota di variazione in aumento ad integrazione della fattura originaria. Operativamente occorre addebitare a titolo di rivalsa l'imposta da versare, ed esporre l'eventuale ritenuta d'acconto;
- ai sensi dell'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972⁹, emettendo e trasmettendo al cessionario/committente una nota di variazione in diminuzione a storno integrale della/e fattura/e emessa/e e contemporaneamente emettendo e trasmettendo una nuova/e fattura/e, sostitutiva/e della precedente/i, addebitando l'IVA a titolo di rivalsa, ed esponendo l'eventuale ritenuta d'acconto.

⁷ L'art. 3, comma 2 della Legge n. 212/2000 stabilisce che: "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

⁸ L'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972 prevede che: "Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione".

⁹ L'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 afferma che: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

A riguardo si segnala che nei documenti di prassi richiamati è stato esaminato il caso di un contribuente con fatture regolarmente saldate dal committente, che aveva erroneamente applicato nel 2019 il regime forfetario non avendone i requisiti. Avvedutosi dell'errore commesso il contribuente aveva provato a rimediare emettendo note di variazione elettroniche a storno delle fatture emesse e nuove fatture elettroniche a sostituzione delle precedenti. Tuttavia, i nuovi documenti venivano rifiutati dal committente che non provvedeva né al pagamento dell'IVA addebitata e né al versamento della ritenuta d'acconto.

COME COMPORTARSI IN CASO DI IVA ADDEBITATA IN VIA DI RIVALSA AL CESSIONARIO/COMMITTENTE E NON PAGATA DA QUEST'ULTIMO

Nella citata risposta a interpello n. 500/2019 l'Ufficio ha analizzato il caso dell'IVA addebitata nelle fatture sostitutive emesse dal contribuente, ma non pagata dal committente.

Sulla questione è stato anzitutto evidenziato che al fine di assicurare la perfetta rispondenza tra somma dovuta al Fisco, ed esercizio della detrazione d'imposta in capo all'acquirente occorre che:

- il soggetto passivo che realizza una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile:
 - ✓ versi l'imposta all'Erario, a norma dell'art. 17, comma 1 del decreto IVA¹⁰;
 - ✓ addebiti al cessionario/committente l'IVA nella fattura emessa, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del DPR n. 633/1972¹¹;
- l'IVA addebitata a titolo di rivalsa in fattura dia la possibilità al cessionario/committente di poter esercitare la detrazione d'imposta, di cui all'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972¹².

¹⁰ L'art. 17, comma 1 del DPR n. 633/1972 prevede che: "L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo".

¹¹ L'art. 18, comma 1 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: "Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente".

¹² L'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972 afferma che: "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che dall'effettuazione di un'operazione imponibile derivano tre tipologie di rapporti che, sebbene collegati, non interferiscono tra loro. Nella specie sussiste:

- un primo rapporto che intercorre tra Amministrazione Finanziaria e cessionario/committente e che si sostanzia, a prescindere dal saldo della fattura al cedente/prestatore, nel versamento dell'IVA all'Erario;
- un secondo rapporto che intercorre tra cedente/prestatore e cessionario/committente e che attiene alla rivalsa dell'IVA;
- un terzo rapporto che intercorre tra Amministrazione Finanziaria e cessionario/committente per quanto riguarda la detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa.

Premesso ciò, lo stesso Ufficio afferma che ai fini del funzionamento del meccanismo dell'imposta la riscossione del credito IVA da parte del cedente/prestatore è del tutto ininfluente. Pertanto, l'onere di riversare l'imposta addebitata in fattura sorge, comunque, al momento dell'emissione della fattura, ed è indipendentemente dal saldo della fattura stessa. A nulla rileva, infatti, che la fattura venga pagata o meno dal cessionario/committente.

Dello stesso avviso è anche la Cassazione¹³ che sostiene la natura privatistica del rapporto di rivalsa. Rapporto di rivalsa che per i giudici di legittimità è autonomo rispetto al rapporto pubblicistico che lega cedente/prestatore e Amministrazione Finanziaria.

Per tutti questi motivi l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che la possibilità di recuperare l'imposta addebitata a titolo di rivalsa nelle fatture sostitutive, ma non versata dal cessionario/committente, è vincolata all'attivazione di una procedura civilistica per il recupero del credito. Procedura che solo se infruttuosa consente al contribuente di emettere una nota di variazione in diminuzione per l'importo non incassato.

acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

¹³ Si vedano a riguardo le sentenze n. 24794/2005 e n. 17714/2015.

I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO IN IPOTESI DI IVA NON VERSATA DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Come stabilito dall'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 il cedente/prestatore di un bene/servizio matura il diritto ad emettere una nota di variazione IVA, quando a seguito di una fattura emessa, il cessionario/committente non provvede al pagamento dell'importo pattuito, perché:

- sottoposto a procedure concorsuali o a procedure esecutive risultate infruttuose;
- ha ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis della Legge Fallimentare;
- è stato pubblicato nel Registro delle Imprese un piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare.

Questa norma consente, quindi, al creditore di decidere facoltativamente se emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA versata anticipatamente al Fisco, ma non riscossa a causa:

- dell'insolvenza del debitore;
- dell'infruttuosità di una azione esecutiva individuale o collettiva avviata nei confronti del cliente.

Per quanto riguarda il caso di una procedura concorsuale o esecutiva si segnala anche che l'emissione di una nota di variazione in diminuzione è ammessa solo se:

- l'operazione originaria è stata fatturata e registrata;
- la procedura a cui è stato assoggettato il debitore sia stata infruttuosa. Come chiarito dalla risoluzione n. 195/E/2008 non è, infatti, sufficiente la "*mera pendenza della procedura*".

QUANDO EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE

Diversamente da quanto accade in ipotesi di accordo tra le parti, ovvero di errata fatturazione, situazioni che possono essere regolarizzate entro un anno dall'effettuazione della originaria operazione imponibile, l'art. 26, comma 2 del decreto IVA stabilisce che le note di variazione in diminuzione, in presenza di procedure concorsuali o esecutive, possono essere emesse senza alcun vincolo temporale. Sul punto si osserva, però, che è fatto salvo, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione d'imposta, il termine fissato dall'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Per queste ragioni si rende necessario coordinare il comma 2 dell'art. 26 con quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 dello stesso decreto IVA. Norma che consente di esercitare la detrazione IVA *“al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

A ben vedere, quindi, il presupposto che dà al contribuente il diritto di emettere una nota di variazione in diminuzione a seguito di una procedura concorsuale o esecutiva infruttuosa può variare anche in base alla procedura a cui è assoggettato il debitore.

L'Approfondimento – 2

L'effetto del coronavirus sui bilanci

di Alessandro Tatone

PREMESSA

La diffusione pandemica del Coronavirus in Italia, oltre ad avere causato le devastanti conseguenze sanitarie ed economiche sotto gli occhi di tutti, contempla anche delle ripercussioni, dal punto di vista professionale, in termini operativi.

Come noto, al fine di gestire l'emergenza, il Governo ha emanato un maxi-decreto (c.d. "Cura Italia" – D.L. 18/2020) contenente un pacchetto, alquanto articolato, di misure urgenti per fronteggiare anche le emergenze fiscali e delle imprese.

Fra queste vi è lo slittamento di quasi tutti i termini di scadenza degli adempimenti fiscali e civilistici.

In particolare, nell'ambito della redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, prossimo alla scadenza, vi è la facoltà di convocare l'assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalla sussistenza di reali motivazioni legate a fatti meramente gestionali (cfr. art. 160 DL 18/2020).

Mai come in questo caso i principi contabili devono essere tenuti in doverosa considerazione, soprattutto correlando l'adempimento con le prescrizioni:

- a) dell'OIC 29, che impone l'obbligo di informativa relativa a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (ovviamente la pandemia è una questione che deve essere affrontata al momento della predisposizione della nota integrativa);
- b) dell'OIC 11, recante disposizioni sui postulati di bilancio; in particolare dovrà essere valutata, anche alla luce degli adempimenti legati al nuovo codice della crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019), la continuità aziendale.

Il nodo è senza dubbio quello di riuscire comunque a garantire, a prescindere dalle scadenze fissate per gli adempimenti amministrativi, un adeguato flusso di informazioni tanto ai soci quanto agli stakeholder (sistema bancario, mercato di riferimento, clienti e fornitori, ecc.).

Con questo intervento vogliamo approfondire tutte le criticità legate alla corretta redazione di un bilancio di esercizio che quest'anno, a causa della pandemia, potrebbe risultare assai diverso, sia in termini economici che patrimoniali e finanziari, rispetto a quello che si chiuderà al 31/12/2020.

OIC 29 – FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'avvento della diffusione pandemica del Coronavirus integra, senza ombra di dubbio, l'obbligo di informativa in NI (cfr. OIC 29), fra gli eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio – ove rilevanti – soprattutto in ragione dei suoi effetti in termini di:

- a) Continuità aziendale;
- b) Fair value.

Qualora si verificasse la prima fattispecie (venir meno della continuità aziendale) la questione assumerebbe rilevanza anche in termini di adempimenti, a carico degli amministratori e/o degli organi di controllo, dettati dal nuovo codice della crisi di impresa, nonostante il noto rinvio dell'obbligo di segnalazione interna (ed anche esterna) al prossimo anno (15/02).

Evidentemente gli obblighi più stringenti riguarderanno le società obbligate alla redazione del bilancio ordinario; in ogni caso, sarà bene che anche le imprese minori adempiano a tale obbligo informativo esponendo, a margine dello SP, l'indicazione dei possibili riflessi della crisi.

In linea di principio generale l'OIC 29 contempla tre possibili fattispecie rispetto le quali si rende necessaria l'informativa in questione:

- fatti successivi al bilancio che non hanno impatto: questa circostanza fa venir meno l'obbligo di informativa in nota integrativa; è comunque preferibile segnalare che *“nonostante la diffusione della pandemia, l'attività della società non subirà contrazioni tali da incidere in maniera rilevante sulla continuità aziendale”*
- fatti successivi al bilancio che hanno impatto sui valori di bilancio, ma non sulla continuità aziendale: nel qual caso nel bilancio sarà necessario determinarne il grado di incidenza rispetto alle poste di bilancio ed alla loro riclassificazione, fornendone adeguata annotazione e commento in nota Integrativa e, ove presente, nella relazione sulla gestione.

- Tale informativa deve ritenersi obbligatoria poiché la sua assenza – di fatto – potrebbe inficiare la possibilità degli stakeholder (istituti di credito, fornitori, clienti, creditori) di valutare correttamente i dati di bilancio;
- fatti successivi che HANNO INCIDENZA SULLA CONTINUITA' AZIENDALE: ovviamente tale informativa ha connotato diverso a seconda della gravità della condizione in cui le società si troveranno per effetto del blocco dei processi di produzione e commercializzazione, determinato dalle misure di contrasto al virus, soprattutto dopo la pubblicazione del DPCM del 22 marzo scorso.

Non vi è comunque alcun dubbio rispetto il fatto che l'obbligo consiste nel motivare le mutate circostanze nell'applicazione dei principi di valutazione, così come richiesto nell'art. 2426 c.c. Non di meno, ricorrendo questa ultima ipotesi, è bene ricordare che la questione investe anche la verifica/adempimenti, a carico di amministratori/organi di controllo, dettati dal nuovo Codice della crisi d'impresa, anche se, in relazione all'obbligo di segnalazione interna (al pari di quella "esterna"), è ormai noto il rinvio dei relativi termini di applicazione al 15 febbraio 2021, come disposto dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.

In ultimo è comunque opportuno evidenziare che tale circostanza non corrisponde all'obbligo di adottare i principi di redazione di bilancio propri di una società in liquidazione.

In ciò l'OIC 9 conferma infatti che fino a che non si siano verificati eventi tali da compromettere i processi aziendali, l'abbandono dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci non è consentito.

Nel caso di specie, essendo gli *"eventi straordinari"* citati nel bilancio 2019, verificatisi nel 2020, di fatto la cessazione della continuità non si è manifestata nell'esercizio in chiusura e, di conseguenza, in tale ambito non si devono adottare principi di redazione diversi da quelli finora utilizzati.

OIC 11 – LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA ED IL CONCETTO DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Come noto, con la revisione dell'OIC 11, il primo postulato di bilancio, quello della funzione economica (valido fino al 2015) è stato sostituito con quello di prevalenza di sostanza sulla forma stabilendo che *“la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici”*.

Al pari l'art. 2423-bis c.c. comma 1 numero 1-bis, richiamando espressamente la portata generale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma dispone che *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuato tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”* rappresentando *“l'essenza economica dell'evento o del fatto, ovvero la vera natura dello stesso”*.

Tale assunto è alla base del secondo postulato di bilancio, la *“continuità aziendale”*, sulla quale si fondano anche i controlli preventivi richiesti dal Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa (D. Lgs. 14/2019).

Nel dettaglio l'OIC 11, al riguardo, stabilisce che *“la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito per un prevedibile arco temporale”*.

In pratica deve ritenersi che un'impresa operi in un'ottica di continuità aziendale quando è in grado di:

1. Soddisfare le aspettative dei soci e dei prestatori di lavoro;
2. Mantenere un sufficiente grado di economicità;
3. Mantenere l'equilibrio monetario di gestione.

Ovviamente le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi o circostanze.

Di conseguenza il grado di approfondimento della valutazione richiesto agli amministratori dipende dalle specifiche circostanze in cui si trova ad operare l'impresa.

In altri termini:

1. quando una società evidenzia, con i propri dati storici, di avere continuità dal punto di vista di redditività ed un agevole accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che non ci siano rischi significativi di continuità aziendale può essere raggiunta senza dettagliate analisi;
2. in caso contrario la direzione aziendale potrebbe aver bisogno di considerare, prima di ritenere non significativo il rischio della continuità aziendale, una vasta gamma di fattori relativi:
 - o alla redditività,
 - o ai piani di rimborso dei debiti;
 - o alle potenziali fonti di finanziamento alternative.

Di principio quindi il mancato rispetto della continuità aziendale si può verificare quando gli amministratori rilevino condizioni gestionali della società, quali ad esempio un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, tali da far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale; situazione questa che potrebbe verificarsi proprio a causa dell'emergenza Coronavirus.

Di conseguenza, proprio in sede di redazione del bilancio al 31/12/2019, gli amministratori sono chiamati a valutare, in senso prospettico, tutti i fattori connessi alla situazione di crisi dovuti alla pandemia ed alle ripercussioni, proprio in termini di continuità aziendale, che questa avrà sulla società.

In altre parole sarà necessario evidenziare in bilancio l'effetto che tali fatti determinano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

LA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL CODICE DELLA CRISI

Come abbiamo già avuto modo di affermare, con la riforma della crisi d'impresa (D. Lgs. n. 14/2019) il tema della continuità aziendale non è più solo una questione legata alla redazione del bilancio d'esercizio, ovvero dei bilanci infrannuali, ma riguarda anche l'impresa che – d'ora in poi – ha l'obbligo di:

- dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Di conseguenza, tanto gli amministratori, quanto i revisori/sindaci sono tenuti a monitorare la capacità dell'impresa di sostenere gli impegni finanziari dei successivi sei mesi e le prospettive di continuità aziendale la quale può essere minacciata, a titolo esemplificativo:

- dall'insostenibilità dei debiti;
- da controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società;
- da perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali.

Tali eventi, non potendo essere rilevati dall'analisi degli indicatori di allerta (già oggetto di precedenti approfondimenti nel quaderno settimanale) impone all'organo amministrativo di vigilare costantemente sulla sussistenza di un equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento futuro della gestione.

Al pari gli organi di controllo sono deputati a segnalare tempestivamente all'organo amministrativo la sussistenza di eventuali indizi di crisi, così che questo possa – senza indugio – porvi rimedio.

In tale contesto, quindi, appare ancora più chiaro quanto la redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, nella parte relativa all'informativa sui "*fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio*" assuma preminente rilevanza, anche in termini di responsabilità da parte dei redattori.

Sarà pertanto necessario, alla luce dell'attuale stato di crisi, aggiornare le situazioni economiche e finanziarie prospettiche predisposte prima dell'emersione dell'emergenza, sulla base dei dati dei primi mesi del 2020 e della prospettata evoluzione per l'intero esercizio, valutando tutti i fattori connessi alla situazione economica avversa.

In tale ambito sembra quasi scontato concludere che, per fornire tale informativa (e farlo in maniera quanto più possibile veritiera) potrebbe essere utile beneficiare del rinvio dell'approvazione del bilancio nel maggior termine dei 180 giorni, così da ampliare l'arco temporale di osservazione.

L'ATTENDIBILITÀ DELLE STIME

Come evidenziato dall'informativa Assirevi n. 513 del 13 marzo scorso, il problema maggiore dell'informativa da fornire in nota integrativa sta proprio nella corretta previsione degli effetti che un fenomeno come quello COVID-19, peraltro in continua evoluzione, avrà sulle attività economiche.

In ogni caso, dove la stima fosse ritenuta dal redattore non attendibile, o addirittura impossibile, sarà comunque necessario indicare in nota integrativa, i motivi che non consentono tale previsione, dando conto della situazione di generale incertezza.

E' d'altro canto vero che la pandemia non può essere motivo di accantonamento, nel 2019, ad alcun fondo rischi ed oneri.

Ciò in ragione del fatto che tali poste – come noto – accolgono componenti negative di reddito destinate a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinati l'ammontare e/o la data della loro manifestazione (cfr. art. 2424-bis c.c. e OIC 31).

Evidentemente questa definizione non consente di iscrivere voci in bilancio a titolo di:

- ✓ rettifica dei valori dell'attivo;
- ✓ copertura rischi generici;
- ✓ accantonamento rischi ed oneri relativi a situazioni che non si sono configurate alla data di chiusura del bilancio;
- ✓ rilevazione di passività potenziali ritenute solo ipotetiche.

Occorre da ultimo segnare che, certamente, il COVID-19 potrà incidere sulla decisione – eventuale- di distribuzione degli utili relativi al 2019, auspicandone un loro utilizzo a coperture delle “future perdite”.

L'Approfondimento – 3

Dall'utile di esercizio al reddito d'impresa – prima parte

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Anche che l'emergenza epidemiologica del Covid-19 ha bloccato l'Italia, gli studi professionali sono stati sostanzialmente ritenuti attività di carattere strategico; conseguentemente, pur suggerendo il lavoro agile, essi possono continuare ad operare.

Infatti, per gli studi professionali, i primi sei mesi dell'anno sono caratterizzati oltre che da continue scadenze, anche dalla necessità di predisporre quanto necessario per la redazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP.

Riteniamo, a questo punto, utile un ripasso delle previsioni fiscali riferite alla deducibilità dei costi ed il loro raffronto con le previsioni codicistiche.

Questo primo intervento coinvolge le componenti positive. Nei prossimi si analizzeranno le componenti negative.

Ricordiamo anzitutto che il decreto Milleproroghe 2017, il DL 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata in base al quale tutti i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (per gli internazionali tale previsione esisteva già) vedono coincidere la qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle componenti di bilancio fra le regole civilistiche e fiscali.

Poi, però, scopriamo che per tutta una serie di componenti, rimane applicabile la regola fiscale che ne limita la deducibilità o l'imponibilità. Nello specifico, rispetto al principio generale di derivazione rafforzata rimangono applicabili le seguenti previsioni di natura esclusivamente tributaria:

NORMA TUIR	COMPONENTI REDDITO	DI	TASSAZIONE
Artt. 86 e 87	Plusvalenze patrimoniali ed esenti		Frazionamento della tassazione ed esenzione
Art. 88	Contributo in conto capitale		Principio di cassa e ripartizione temporale in 5 esercizi
Art. 89	Dividendi		Principio di cassa
Art. 95, co. 5	Compensi amministratori		Principio di cassa allargato
Art. 96	Interessi passivi		Principio di cassa
Art. 99	Oneri fiscali e contributivi		Principio di cassa
Art. 100	Oneri di utilità sociale		Limitazioni alla deducibilità previsti dalla norma
Art. 101, co. 5	Perdite su crediti		Deducibilità vincolata della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma
Art. 102 e 102-bis	Ammortamento dei beni materiali		Deducibilità quote di ammortamento secondo le ordinarie regole fiscali. Il criterio forfetario è previsto solo con riferimento allo scorporo del valore dei terreni su cui insistono i fabbricati
Art. 102, co. 6	Spese di manutenzione		Limiti alla deducibilità delle spese di manutenzione previsti dalla norma
Art. 102, co. 7	Leasing		Disciplina fiscale specifica
Art. 103	Ammortamento beni immateriali		Deducibilità delle quote di ammortamento secondo le ordinarie regole fiscali
Art. 105	Accantonamenti di quiescenza e previdenza		Disposizioni previste dalla norma fiscale
Art. 106	Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti		Consueti limiti fiscali
Art. 107	Accantonamenti		Non deducibili gli accantonamenti diversi da quelli espressamente individuati dal TUIR
Art. 108	Spese di rappresentanza		Limiti di deducibilità previsti dal Tuir
Art. 109, co.5	Spese alberghiere e di ristorazione		Limiti di deducibilità previsti dalla norma fiscale
Art. 109, co. 5	Principio di inerenza		Principio di inerenza e le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione delle spese generali
Art. 109, co. 7	Interessi di mora		Principio di cassa
Art. 109, co.7	Prezzi di trasferimento		Disposizioni in materia di transfer price

Ciò detto possiamo ad analizzare le varie componenti positive e negative che, in forza di quanto descritto in tabella, comportano una rettifica di natura fiscale e che ha influenza per la compilazione del quadro RF del modello Redditi 2020.

COMPONENTI POSITIVE

I Ricavi

I ricavi della gestione caratteristica devono comprendere:

- i ricavi ed i proventi che vanno esposti al netto di resi, abbuoni, premi e sconti di natura commerciale (quelli finanziari costituiscono proventi od oneri finanziari);
- i ricavi anche delle vendite di beni accessori (scarti e imballaggi).

Ai fini della corretta individuazione, si dovranno applicare i seguenti principi. L'inosservanza di essi comporterebbe "confusione" nelle componenti e negli esercizi nei quali imputarle. Si sta parlando di:

- principio della competenza temporale: i costi e i ricavi sono imputabili all'esercizio:
 - se sono maturati nel periodo
 - a prescindere dal fatto che nel corso dell'esercizio sia avvenuta la relativa manifestazione numeraria (incasso o pagamento)
- principio della competenza economica: i costi si considerano di competenza se sono correlati ai ricavi dell'esercizio.
-

Quindi, sintetizzando, dopo aver individuato l'esercizio di corretta rilevanza del ricavo, allo stesso esercizio si dovranno imputare i costi necessari alla produzione dei medesimi ricavi. In essi riscontriamo principalmente i beni fungibili, intesi come materie prime, semilavorati, merci e prodotti finiti in genere.

L'imputazione potrà avvenire sia con registrazione di fatture di acquisto o di cessione, sia con scritture di assestamento che imputino fatture da emettere o da ricevere.

Discorso a parte si farà per le rimanenze.

L'articolo 85 del Tuir, al comma 1, stabilisce che costituiscono ricavi:

- lett. a) corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- lett. b) corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquisiti o prodotti per essere impiegati nella produzione;

- lett. c) corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lett. a), b) e c) del co. 1 dell'articolo 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
- lett. d) indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
- lett. e) Contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- lett. f) contributi in conto esercizio spettanti esclusivamente a norma di legge.

Il Comma 2, invece ci rammenta che sono da ricomprendere tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Altra precisazione fondamentale è contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 del Tuir, il quale prevede che costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti, i proventi conseguiti:

- in sostituzione dei redditi;
- le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.

Quindi, costituiscono ricavi:

- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa;
- per la perdita o il danneggiamento di merci, prodotti finiti, materie prime e partecipazioni in attivo circolante.

Abbiamo detto che le componenti rilevano secondo la competenza temporale. Nel testo unico delle imposte sui redditi la competenza temporale è contemplata nell'articolo 109, 1° comma, il quale identifica la rilevanza delle componenti come segue:

- Beni mobili: data di consegna o spedizione, salvo che sia diverso e successivo il momento dell'effetto traslativo della proprietà;
- Beni immobili: data della stipula dell'atto notarile, salvo che sia diversa e successiva la data dell'effetto traslativo della proprietà;
- Prestazione di servizi: data di ultimazione della prestazione;

- Prestazioni a corrispettivi periodici: data di maturazione;
- Vendite di cosa futura: momento dell'esistenza del bene.

Rispetto al principio di competenza temporale, esistono delle deroghe. Infatti rilevano fiscalmente secondo il principio di cassa le seguenti componenti:

- dividendi distribuiti da società di capitali (art. 90 Tuir);
- compensi spettanti agli amministratori;
- contributi in conto capitale (per competenza i contributi in c/ esercizio);
- contributi ad associazioni di categoria o sindacali;
- imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per i quali è prevista la rivalsa.

Da ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che l'articolo 109 stabilisce che rilevano nella determinazione del reddito quelle componenti che rispettano anche il principio di "certezza e obiettiva determinabilità".

Secondo tale previsione, affinché la componente abbia rilevanza in un determinato periodo d'imposta è indispensabile che la sua esistenza sia certa e l'ammontare sia determinabile.

Infatti, i costi possono essere di competenza di un esercizio, ma non deducibili perché:

- privi dei requisiti della certezza (an);
- e dell'obiettiva determinabilità (quantum).

Parlando di una componente positiva, si pensi, ad esempio, ad un rimborso assicurativo di un sinistro: si deve essere certi di avere diritto alla percezione ed altrettanto sicuri nella sua quantificazione.

I costi e ricavi concorreranno alla determinazione del reddito nell'esercizio in cui diventano certi e determinabili.

Abbiamo analizzato sopra il concetto di correlazione fra costi e ricavi: secondo il quale si individua:

- prima la competenza dei ricavi;
- e successivamente quella dei costi ad essi correlati.

Ma non tutti i costi sono "agganciabili" ai ricavi. Si pensi alle spese di pubblicità, alle spese di rappresentanza, agli interessi passivi, eccetera.

Ecco che viene in aiuto il principio fiscale di inerenza, il quale prevede che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o

beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito (si escludono quindi i costi correlati ai redditi esenti).

Il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa (C.M. 30/9/944 del 7 luglio 1983), per cui le spese promozionali, legate a futuri ricavi, sono deducibili.

Le rimanenze

La caratteristica civilistica e fiscale delle rimanenze è quella di essere una componente che va a rettificare i costi che sono stati iscritti in bilancio.

In questa sede non distinguiamo le rimanenze da imputare fra i ricavi della produzione e quelle da imputare fra i costi della produzione: distinzione esclusivamente civilistica. Ne facciamo, invece, una narrazione secondo le caratteristiche.

Si tratta delle rimanenze di:

- materie prime, materie sussidiarie e di consumo;
- prodotti finiti, in corso di lavorazione, semilavorati;
- merci;
- opere annuali ed ultrannuali.

Criteri civilistici di valutazione:

- Beni infungibili: articolo 2426 n. 9 (titoli, attività finanziarie, ecc.): minore tra costo di acquisto o di produzione e il valore di mercato.
- Beni fungibili art. 2426 n.10:
 - costo medio ponderato;
 - criterio LIFO (last in first out);
 - criterio FIFO (first in first out).

Criteri fiscali di valutazione: articolo 92 del TUIR:

- beni infungibili: costi specifici;
- beni fungibili: Raggruppamento per categorie omogenee;
 - criterio LIFO a scatti annuale,
 - possibilità di applicare uno dei criteri civilistici adottato in bilancio;
 - valore normale, se inferiore ai precedenti, facendo riferimento alla media dell'ultimo mese dell'esercizio.

L'ottavo comma dell'articolo 92 concede una deroga ai commercianti al dettaglio i quali possono adottare il metodo del prezzo al dettaglio.

Resta di fondamentale importanza la redazione, da parte del contribuente, di una lista analitica che può essere redatta secondo il seguente schema:

Contribuente			
Via, n. – città			
Codice fiscale - partita IVA			
Lista del magazzino al 31.12.2010			
QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI	PREZZO UNITARIO	TOTALE
n. 50	Barattoli detersivo piatti	7,00	350,00
Kg. 10	Ammorbidente	8,00	80,00
....
TOTALE GENERALE		
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 8, del Tuir, il criterio adottato nella valutazione del magazzino è quello della media ponderata			

Molto importante è ricordare che il DPR 570/1996 – all'articolo 1, comma 1, lettera d) stabilisce che la contabilità è inattendibile quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze NON sono indicati in nota integrativa o nel libro degli inventari.

Vediamo ora l'altra fattispecie di rimanente date dalle opere ultrannuali. Si tratta di contratti di durata normalmente ultrannuale per la realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto eseguite su ordinazione del committente e secondo le specifiche tecniche da queste richieste.

Stabilito di cosa stiamo parlando, cerchiamo di individuare i criteri per la loro quantificazione.

Nel punto 11 dell'articolo 2426 è previsto che «I lavori in corso su ordinazioni possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza».

Conseguentemente i criteri utilizzabili sono:

- la percentuale di completamento;
- lo stato d'avanzamento o S.A.L.

Con il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, i costi, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica.

Dal punto di vista fiscale, le regole di quantificazione sono contenute nell'articolo 93 del Tuir.

Ma, prima di vedere le regole di quantificazione fiscale, dobbiamo ricordare che va operata una distinzione fra:

- opere di durata annuale;
- opere ultrannuali.

È annuale anche l'opera che splafona i 12 mesi ma che si conclude entro il 31.12 dell'anno nel quale scade il 12° mese. Diversamente si parla di opera ultrannuale.

La sostanziale differenza sta nel fatto che l'opera "annuale" dovrà essere valuta a costo, mentre quella ultrannuale dovrà essere valutata a corrispettivo, con il criterio civilistico del S.a.l. o della percentuale di completamento.

Eventuali acconti percepiti dal committente sono da annoverare fra i debiti e non come ricavi. Solo quando il S.a.l. è stato accettato dal committente esso genera ricavi.

Quindi, schematizzando:

- gli acconti riferiti a S.a.l. non accettati:
 - vanno iscritti a stato patrimoniale in una voce di debiti verso committenti;
 - tali S.a.l. vanno ricompresi fra le rimanenze;
 - nel momento in cui i S.a.l. saranno accettati dal committente si chiederà il debito con imputazione a ricavo.
- gli acconti riferiti a S.a.l. accettati, invece, generano ricavi e, conseguentemente, non vanno ricompresi fra le rimanenze.

Altra questione riguarda le maggiorazioni di prezzo, dove il Legislatore dell'articolo 93 distingue:

- maggiorazioni non definite: considerate almeno al 50%;
- maggiorazioni definite e accettate: rilevano al 100%.

Per ogni opera ultrannuale si dovrà redigere un apposito prospetto (vedasi Quaderno Settimanale n. 9).

Vediamo ora come comportarci nel quadro RF del modello Redditi 2019.

RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)

,00

Nel rigo RF13, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora:

- non imputate al conto economico;
- ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)

,00

Nel rigo RF54, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 13, comma 4, del D.lgs. 38/2005, (opzione per la valorizzazione delle rimanenze di beni fungibili e dei cantieri secondo gli IAS), per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata nel presente rigo.

Altri ricavi e proventi

La voce codicistica di altri ricavi e proventi è una voce residuale, che comprende:

- i proventi delle gestioni accessorie immobiliari ed agricole: fitti attivi, royalties, canoni attivi, ricavi derivanti dalla gestione di attività agricole;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali;
- le sopravvenienze ed insussistenze (mancato sostenimento di costi e oneri previsti) derivanti dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi;
- altri ricavi e proventi: es. rimborsi spese, penalità addebitate a clienti;
- i contributi in conto esercizio.

Previsioni particolari riguardano i ricavi derivanti dalla locazione di immobili patrimonio, intesi come immobili civili. Diversamente gli immobili strumentali per natura seguono le regole ordinarie.

La particolarità riguarda la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria dove le regole dettate dall'articolo 90 del Tuir stabiliscono che sono deducibili nei limiti del 15% del canone di locazione; l'eventuale parte eccedente resta indeducibile e non rinviabile agli esercizi successivi.

Nel quadro RF del modello Redditi 2019 si dovranno seguire le seguenti regole:

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	,00
RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	,00

Variazioni in aumento:

- nel rigo RF10 vanno indicati, relativamente agli immobili patrimonio:
 - i redditi derivanti da risultanze catastali,
 - i canoni di locazione di terreni e di fabbricati, nel minore importo fra l'85% dei canoni ed il canone al netto delle manutenzioni;
- In RF 11: si inseriranno le spese di manutenzione sostenute sugli immobili patrimonio (imputate a conto economico).

RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	,00
---	-----

Variazioni in diminuzione: in RF39 vanno tolti i proventi lordi sugli immobili (canoni di locazione), in quanto tale reddito va determinato con le regole sopra descritte

Plusvalenze patrimoniali

Completiamo l'analisi delle componenti positive con la disamina delle regole che attengono alle plusvalenze patrimoniali.

Sappiamo che, in caso di cessione di un bene strumentale, l'operazione potrebbe generare una plusvalenza o una minusvalenza. La quantificazione è data nella differenza fra il corrispettivo di cessione ed il valore fiscale residuo. Nel caso sia positivo, avremo delle plusvalenze; se fosse negativo darebbe luogo a delle minusvalenze.

Il Legislatore ha voluto ricondurre ad una forma equitale l'imposizione della plusvalenza. Infatti, dal momento che le quote di ammortamento hanno permesso la deduzione in più anni del costo di acquisto del bene strumentale, così nel caso di vendita ha previsto la possibilità (quindi è una scelta), al sussistere di determinate condizioni, di spalmare in più anni la componente positiva generatasi.

Per poter rateizzare la plusvalenza è necessario che il bene sia stato posseduto da almeno tre anni. Il computo è una regola civilistica, pertanto, non si parla di tre esercizi, ma di tre anni. Quindi parliamo di 1.065 giorni dall'acquisto.

Per la decorrenza del possesso (la norma parla di possesso e non di proprietà), ricordiamo che:

- per i beni mobili: è la data di consegna come da DDT o documento equipollente;
- per i beni immobili ed aziende: è la data di stipulazione dell'atto notarile;
- per i beni riscattati dal leasing: è la data della consegna del bene al conduttore.

Una articolarietà riguarda l'autoconsumo o la destinazione a finalità estranee all'attività. In questo caso:

- non essendoci corrispettivo dovremo fare riferimento al valore normale del bene all'atto del trasferimento;
- la plusvalenza che nascesse non potrà essere rateizzata.

Nella sottostante tabella vengono sintetizzate le regole attinenti le plusvalenze.

DURATA POSSESSO BENI STRUMENTALI	La durata del possesso richiesta per la rateizzazione è pari a 3 anni (365 x 3 = 1095 giorni dall'acquisto)
DURATA POSSESSO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	È sufficiente che il bene compaia in tre bilanci consecutivi
SOCIETÀ DILETTANTISTICHE SPORTIVE	Il periodo di possesso è ridotto da 3 a 1 anno
DECORRENZA PERIODO DI POSSESSO	<ul style="list-style-type: none"> • Beni mobili: data di consegna come da DDT o documento equipollente • Beni immobili ed aziende: data di stipulazione dell'atto notarile • Beni riscattati dal leasing: dalla consegna del bene al conduttore
AUTOCONSUMO	Nelle ipotesi di autoconsumo, assegnazioni ai soci, destinazioni a finalità estranee e rivalutazioni, la plusvalenza non è rateizzabile

Nel prossimo numero del quaderno tratteremo delle componenti negative.

L'angolo Informatico

Excel e stampa unione word

di Daniele Ziantoni

All'inizio di questa serie di articoli abbiamo accennato al fatto che tutti i programmi della suite Office possono "colloquiare" e "interagire" tra di loro.

Oggi proponiamo un caso molto diffuso nell'uso quotidiano che è quello di utilizzare un modulo comune (come ad esempio una lettera o una delega) e ogni volta andarlo a modificare inserendo i dati del soggetto. Pensiamo a quando andiamo a modificare il documento, tutte le volte che si devono reperire i dati del cliente sparsi in giro per il sistema informativo (residenza, CF etc) e tutto il tempo necessario per farlo moltiplicato per tutte le volte che si devono re-immettere i dati.

La soluzione è semplice ed è fornita dal pacchetto Office attraverso l'integrazione di Excel (come sistema organizzato di dati) e di Word che ne fornisce la base "scritta".

Scopo finale di questo articolo è quello di fornire delle basi per poter creare un modulo word comune a tutte le anagrafiche e che possa essere "finalizzato" attraverso la scelta delle anagrafiche da includere ed infine la stampa (cartacea o pdf). Ovviamente la prima volta necessiterà di più tempo in quanto si dovrà creare un "database" in Excel e adattare il modulo in Word utilizzato ma quelle successive sarà (ovviamente) molto più veloce.

COSA SERVE?

In primis serve il modulo base in Word da utilizzare come una lettera o una delega (ad esempio all'Agenzia delle Entrate). Ovviamente per quanto "personalizzabile" con i dati anagrafici del soggetto deve trattarsi di un modulo standard che sia "uguale" per tutti i soggetti.

In seconda battuta è necessario un elenco ordinato di dati all'interno di un foglio Excel. Questi dati devono essere almeno quelli necessari per il nostro modulo standard, possono essere ovviamente di più in quanto questo elenco può essere utilizzato per più modelli.

COME DEVONO ESSERE ORGANIZZATI I DATI IN EXCEL?

Per rispondere a questa domanda prima ci dobbiamo chiedere: questo elenco servirà solo per un modello oppure per più modelli? Se dovrà essere utilizzato per più modelli i dati sono gli stessi oppure ne servono alcuni che sono presenti in uno e non nell'altro?

Quindi scopo principale è capire in prima battuta di quali dati ho bisogno. In genere trattasi dei più comuni come Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita etc

Il foglio Excel dovrà essere organizzato in colonne e i dati inseriti per riga. E' importante scrivere nella prima Riga (la nr. 1) il contenuto della colonna. Quindi ad esempio nella cella A1 Nome, B1 Cognome, C1 C.F. etc

In fase di caricamento è preferibile "spezzare" il più possibile i dati così da rendere più flessibile il loro impiego. L'esempio più comune è l'indirizzo. Anziché scrivere l'indirizzo per intero all'interno di una cella (via, nr civico, città e provincia) spezzare ciascuno di questi dati all'interno di una cella. (spiegheremo in seguito il perché di questo consiglio)

Si dovrà poi procedere a reperire i dati e caricarli nel foglio Excel creando così un archivio di dati, un database in sostanza. Qui sotto un esempio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nome	Cognome	CF	Data nascita	Luogo nascita	Provincia nascita	Indirizzo residenza	Nr civico residenza	Città residenza	Provincia residenza
2	Daniele	Verdi	AAABBB00A11H999A	15/06/2000	Vicenza	VI	Via Roma	7	Vicenza	VI
3	Mario	Rossi	CCDDDD11E22F888B	01/01/1950	Tivoli	RM	Via Pigafetta	10	Verona	VR
4	Francesca	Bianchi	EEEEFF22G33H777C	09/06/1980	Milano	MI	Via Montale	12	Venezia	VE
5										
37										
38										

Come possiamo notare sono state create 2 schede, la prima riferita alle persone fisica l'altra a quelle giuridiche questo perché i dati necessari sono diversi, basti pensare che oltre ad indicare la denominazione della società bisogna indicare anche il nominativo dell'amministratore etc.

COME DOVRÀ ESSERE SCRITTO IL FOGLIO IN WORD?

Bisognerà poi impostare il foglio di Word. Prendiamo come esempio una semplice delega.

In via semplicistica il testo riporta:

“Il sottoscritto _____ nato a ____ il _____ e con codice fiscale _____ residente in _____, delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)”

Si può capire che il testo che inseriamo negli spazi varia volta per volta e il file dovrà essere modificato continuamente.

Quindi nel nostro caso i dati presenti nel file Excel (ad esempio quelli presenti nell'immagine soprastante) che vanno dalla colonna A alla J dovranno essere riportati negli spazi _____.

Qui sotto un esempio del foglio Word.

Il sottoscritto _____ nato a ____ il _____ e con codice fiscale _____ residente in _____, delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)


Supponiamo ora di voler creare anche il foglio di delega per le Società. Questo sarà differente in quanto riporta dati aggiuntivi. In via semplicistica.

“Il sottoscritto _____ nato a ____ il _____ e con codice fiscale _____ residente in _____, in qualità di legale rappresentante della società _____ P.iva _____ con sede in _____ delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)”

“Il sottoscritto _____ nato a ____ il _____ e con codice fiscale _____ residente in _____, in qualità di legale rappresentante della società _____ P.iva _____ con sede in _____ delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)”

Ecco giustificato il motivo di voler creare due fogli diversi di lavoro. Ovviamente una parte dei dati necessari è la stessa ma ne vengono richiesti altri che, se sommati a quelli delle persone fisiche, rischia di “inquinare” l'elenco.

DOVE TROVO LA STAMPA UNIONE?



La stampa unione parte dall'utilizzo del foglio di Word. La troviamo in 1) Lettere> 2) Seleziona destinatari> 3) Usa elenco esistente

Se leggete le opzioni vedrete che si poteva precaricare l'elenco dentro al file Word ma come potete capire questo non consentirebbe il suo riutilizzo anche per altri fogli Word.

La suite Office prevede anche l'integrazione con Outlook, infatti all'interno di Outlook è presente anche la rubrica che contiene già i diversi campi quali nominativi, indirizzi, numeri di telefono email etc. Se la rubrica è correttamente tenuta l'elenco può essere estrapolato anche da lì. (si fa presente che all'interno di Outlook è possibile aggiungere ulteriori campi quali C.F. e P.iva).

COME SI COLLEGA IL FILE WORD A QUELLO EXCEL?


Cliccando su "Usa un elenco esistente" il sistema chiederà di andare a reperire il file dove sono presenti i dati da prelevare.

Nella schermata verrà quindi richiesto di individuare il file e aprirlo. La fase successiva sarà quella di individuare in quale foglio della cartella di lavoro in Excel è situata la tabella.

N.B. in questo modo si crea un collegamento, se il file di origine (quello di Excel) viene spostato o rinominato il foglio non riuscirà più a trovarlo e quindi reperire i dati.

COME INSERIRE I CAMPI NEL FOGLIO DI WORD?

Se tutte le operazioni preliminari sono state svolte correttamente, l'inserimento dei vari campi dovrebbe risultare molto agevole. Sarà sufficiente andare in 1) Lettere>2) Inserisci campo unione>3) nel menù a discesa compariranno tutte le voci presenti nella prima riga del foglio Excel creato da noi.



Per posizionare i vari campi all'interno del foglio Word è sufficiente posizionare il cursore sulla posizione del testo dove si desidera far comparire il contenuto e successivamente andare a prendere i campi unione e caricarli nella posizione desiderata del testo.

Ovviamente riprendendo i fogli word di esempio andremo a cancellare prima la parte sottolineata vuota " _____ " e poi al suo posto caricare il campo. Ad esempio al posto della riga dove inserire il nominativo andremo ad inserire i campi "nome" e "cognome".

I campi unione vengono evidenziati e sono riconoscibili in quando racchiusi dal maggiore e minore. Ad esempio il campo nome sarà così raffigurato <<Nome>>.

Quindi una volta sostituiti le righe con i campi e attivato il pulsante mostra tutto, il risultato finale sarà il seguente.

"Il sottoscritto «Nome» «Cognome» nato a «Città_Nascita» il «Data_nascita» e con codice fiscale «CF_» residente in «Città_Nascita» «Indirizzo_residenza» («Pronvincia_residenza»), delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)"


La fase successiva sarà la "finalizzazione" del documento ovvero il risultato finale di questa unione tra i campi contenuti in Excel e il documento Word.

Si può avere un'anteprima del risultato finale che consentirà di scorrere il risultato del documento finale in base all'anagrafica.

L'anteprima andrà a sostituire i vari campi con il loro contenuto in Excel e ciò avverrà scendendo per righe.

N.B. la scheda dell'anteprima risulterà disabilitata se ovviamente non è presente alcun dato con cui effettuare una stampa unione.

L'anteprima è individuabile in 1) Lettere> 2) Scheda Anteprima Risultati



Cliccando sul pulsante “Anteprima risultati” (A) andremo ad attivare l'opzione, con le frecce nella sezione (B) scorreremo i vari risultati ottenuti (in pratica scorriamo le righe del foglio Excel) e possiamo anche cercare uno specifico destinatario ovvero andiamo a cercare il contenuto di una parola o numero all'intero di tutte le celle del foglio.

Attivando l'opzione Anteprima il risultato sarà il seguente:


“Il sottoscritto Daniele verdi nato a Thiene il 7/10/2000 e con codice fiscale AAABBB11C22D333E residente in Thiene Via Einaudi (VI), delego il sig. Rossi Mario nato a Roma il 01/03/1960 C.F. NNNCCC01D60J999Z e residente in via Palladio 10, Vicenza (VI)”

Può risultare difficile individuare quali siano i campi unione. Esiste un pulsante denominato “Evidenzia campi unione” che appunto consente di evidenziarli in grigio e agevolare, ad esempio, le modifiche al foglio.

Con la sezione 3 possiamo finalizzare il documento. Stamparlo cartaceo salvarne un PDF o Word etc. Con questo pulsante si può selezionare un intervallo (che fa riferimento alle righe del foglio Excel) oppure in “massivo” per tutte le anagrafiche.

In questo esempio le anagrafiche sono poche, ma si immagina quando un foglio contiene molti più elementi ad esempio un centinaio. Word ci consente di selezionare anche solo una parte dei “destinatari” cosicché in fase di finalizzazione si possa lanciare una stampa o un salvataggio “massivo”.

Il pulsante è individuabile in 1) Lettere >2) Modifica elenco destinatari



Le prossime scadenze



31 marzo 2020

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Termine di consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2020 da parte dei sostituti di imposta

ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle sospensioni e agli slittamenti previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia”.